

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Teresa Danieli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

FIDEIUSSORE

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

Conclusioni delle parti

Parte attrice ha concluso: *“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattese: nel merito, in ogni caso, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. OMISSIS emesso dal Tribunale di Ancona, per le ragioni indicate in narrativa; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa e di giudizio, oltre esborsi, spese generali, Iva e Cpa come per legge”.*

Parte convenuta ha concluso: *“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, nel merito: respingere l’opposizione avversaria e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte o, in subordine, condannare FIDEIUSSORE a pagare a BANCA per le causali di cui in premessa, la somma di € 71.500,00, o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; oltre interessi legali dal 23.08.2017 al saldo. Con vittoria di spese e competenze di lite”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il FIDEIUSSORE ha proposto formale opposizione al decreto n. OMISSIS con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore della BANCA della somma di € 71.500,00 oltre interessi e oltre alle spese della fase monitoria, quale garante della SOCIETA’ srl, contestando la nullità assoluta o relativa della fideiussione per violazione da parte della Banca della normativa antitrust, per mancanza di forma scritta del contratto, e l’applicazione di interessi anatocistici e cms non previsti contrattualmente.

Si costituiva in giudizio la BANCA eccependo in via preliminare la tardività dell’opposizione e nel merito contestando l’opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Nel corso del giudizio non veniva espletata attività istruttoria: le parti precisavano le conclusioni e discutevano la vertenza all’udienza odierna, nella quale la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc.

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, n. 1914 del 12 novembre 2019

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte convenuta. Infatti, dalla semplice osservazione della cartolina di avviso di ricevimento della notifica del decreto ingiuntivo si evince un errore nel quale è probabilmente incorso l'addetto postale nel ritenere effettuata la compiuta giacenza in data 10 maggio 2018. Infatti, in seguito all'impossibilità di effettuare la notifica per inidoneità del ricevente, si è proceduto all'invio della raccomandata ex art. 140 cpc, invio avvenuto in data 02.05.18, così come indicato nell'apposita sezione della cartolina. Poco più sotto però è indicata la data 30.04.18, nella quale probabilmente si è proceduto al tentativo di notifica andato a vuoto. E' facile ipotizzare che l'addetto al recapito, effettuata la prima notifica non perfezionatasi il 30 aprile, abbia aspettato il 2 maggio per effettuare l'invio della raccomandata, essendo il primo maggio giorno di festa. Ne consegue però che la compiuta giacenza non può essere computata al 10 maggio, ma va a cadere al 12 maggio, dieci giorni dopo l'invio della raccomandata. Termine finale per l'opposizione era quindi quello del 21 giugno. Avendo parte attrice notificato l'opposizione in data 20.06.18, questa è tempestiva. L'eccezione va pertanto disattesa.

Nel merito, ritiene il giudicante che le contestazioni mosse da parte attrice/opponente siano prive di giuridico fondamento.

Ed invero, per quanto riguarda la supposta violazione della normativa antitrust, eccepita da parte attrice, si osserva che non può configurarsi nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, sul presupposto che le stesse contengano clausole dichiarate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. 287/1990.

Infatti, il divieto che si ricava dalla normativa antitrust non incide in maniera diretta sul contenuto degli atti negoziali, ma su un comportamento che si pone a monte di questi e – nel caso di specie – non si rinviene alcun vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile tra l'intesa anticoncorrenziale ed il negozio oggetto di causa.

Pertanto, la deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus non è risultata aver vincolato l'istituto di credito stipulante al rispetto dello schema ABI nella contrattazione con terzi o con il sig. Linari in particolare. Si tratta invero, non di un vero e proprio accordo giuridicamente vincolante, bensì di una prassi il cui recepimento in uno schema contrattuale rientra nell'ambito della libertà negoziale delle parti.

I contratti fra la singola impresa ed il cliente derivano dall'autonomia privata dei contraenti, ovvero da una autonoma manifestazione di consenso da cui può discendere indubbiamente anche l'eventuale recepimento all'interno del regolamento contrattuale delle singole clausole eventualmente riprodotte dell'illecita determinazione, ma la circostanza che l'impresa bancaria uniformi al programma anticoncorrenziale le manifestazioni della propria autonomia privata, non appare sufficiente a privare il successivo contratto a valle di una autonoma ragione pratica.

Infatti, per affermare la nullità derivata di un contratto a valle rispetto a quella dichiarata del contratto a monte (tra soggetti diversi), salva la prova della illiceità e contrarietà a norma imperativa della convenzione, è necessario dimostrare un nesso di dipendenza delle fideiussioni con la deliberazione dell'ABI ovvero un collegamento negoziale nel suo significato tecnico.

Prova che non è stata data nel caso di specie.

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, n. 1914 del 12 novembre 2019

Quindi l'illiceità accertata dalla Banca d'Italia non è idonea a determinare l'integrale nullità del contratto, ma solo la nullità delle clausole che riproducano il contenuto dello schema contrattuale censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 02.05.05, e nella specie le clausole nn. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione sottoscritto dall'attore, che anche ove eliminate non inficiano l'obbligo di garanzia assunto dal FIDEIUSSORE.

Per quanto attiene alla eccepta nullità del contratto per illeggibilità di una pagina dell'atto, se ne rileva l'assoluta fondatezza alla luce della produzione documentale della banca dalla quale risulta che il contratto è leggibile e completo.

In merito all'assenza della sottoscrizione della banca sul contratto, si ricorda che "Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente-investitore, ed è sufficiente la sola sottoscrizione di quest'ultimo, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso si può desumere alla stregua dei suoi comportamenti" (Cass. civ. Sez. Unite, 16/01/2018, n. 898).

Per quanto attiene infine alla doglianza circa l'asserita applicazione da parte della banca di interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto illegittime, rileva il giudicante come le contestazioni mosse da parte attrice siano del tutto generiche e non supportate da alcun elemento a conforto (una perizia di parte, ad esempio) sì da rendere inammissibile la richiesta CTU contabile, avente carattere evidentemente esplorativo.

Comunque, in ordine alla asserita previsione di clausole anatocistiche si richiama la delibera del Cibr che ha sancito la validità delle suddette clausole stipulate dopo il 2000 nei limiti in cui i periodi di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi siano i medesimi e siano puntualmente indicati i tassi applicati e nel contratto garantito dal fideiussore (apertura di conto corrente n. OMISSIS) è prevista all'art. 7 c. 3 l'identica periodicità dell'applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi.

Per quanto riguarda l'applicazione della commissione di massimo scoperto, in generale tale onere non può ritenersi di per sé indebito atteso che lo stesso è finalizzato a remunerare il rischio legato all'entità dell'importo utilizzato dal correntista; nel caso di specie peraltro non è stato nemmeno specificato di che somme si tratti (il riferimento agli € 20.000,00 di cui all'atto introduttivo è rimasto privo di qualsivoglia supporto probatorio, non essendo mai stata depositata a perizia di parte ivi preannunciata), con evidente impossibilità per questo giudice di valutare la contestazione.

L'opposizione è quindi infondata e va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione promossa dal FIDEIUSSORE avverso il decreto ingiuntivo n. OMISSIS nei confronti della BANCA, ritenuta la propria competenza, così dispone:
rigetta l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
conferma pertanto il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo, in ogni sua parte; condanna il FIDEIUSSORE alla refusione delle spese di lite in favore della BANCA, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori di legge.

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, n. 1914 del 12 novembre 2019

Così deciso in Ancona ex art. 281 sexies cpc, in esito all'udienza del 12.11.19, del cui verbale la presente sentenza costituisce parte integrante.

Il GOT
dott.ssa Maria Teresa Danieli

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS